



Sentenza n. 54/2024

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Composta dai seguenti magistrati:

Luigi Cirillo

Presidente

Gianpiero D'Alia

Consigliere (relatore)

Carlo Efsio Marrè Brunenghi

Referendario

S E N T E N Z A

nel giudizio in materia di conto iscritto al **n. 23378** del registro di Segreteria, relativo al conto giudiziale n. 39228, reso dall'agente contabile economo **Paolo Morabito** (cod. fisc.; MRBPLA53P14H271Y) dell'Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia P.O. Tropea, per l'esercizio finanziario 2015 e per il periodo dal 1° gennaio 2015 all'11 marzo 2015.

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

Data per letta, con il consenso delle parti, nella pubblica udienza dell'8 novembre 2023, la relazione del giudice relatore, Consigliere Gianpiero D'Alia, udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Fernando Gallone, che ha concluso come da verbale di udienza.

Nessuno è comparso per l'agente contabile e per l'amministrazione sanitaria.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

	I. Con relazione n. 308/2022 relativa al conto giudiziale n.	
	39228, avente ad oggetto la gestione dell'economo Paolo Mora-	
	bito dell'Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia P.O. Tro-	
	pea, per l'esercizio 2015 e per il periodo dal 1° gennaio 2015	
	all'11 marzo 2015, il Magistrato designato ha deferito all'esame	
	del Collegio, ai sensi dell'art. 145 c.g.c., in ragione della tra-	
	smissione da parte dell'Azienda di un conto riformulato d'ufficio,	
	corredato di una nuova parifica, che espone risultanze contabili	
	differenti rispetto al conto originariamente depositato e riferito	
	alla medesima gestione, la questione preliminare relativa alla	
	sorte (a) del conto originariamente depositato (con assegnazione	
	del numero di c.g. 39228), nonché (b) del conto riformulato d'uf-	
	ficio depositato nell'ambito della fase istruttoria conseguente al	
	deposito originario, anche alla luce della recente pronuncia di	
	questa Sezione Giurisdizionale n. 178/2022.	
	II. Con decreto presidenziale n. 297/2022 , è stata fissata	
	l'udienza pubblica del 18 aprile 2023 per la discussione del giu-	
	dizio. Il decreto, unitamente alla relazione del Magistrato desi-	
	gnato, è stato comunicato al P.M., all'amministrazione e, da	
	quest'ultima, all'agente contabile, ai sensi dell'art. 147, quarto	
	comma, c.g.c..	
	III. Nella pubblica udienza del 18 aprile 2023 , il P.M. si è ri-	
	messo alle valutazioni del Collegio.	
	Nessuno è comparso in giudizio per l'agente contabile e per l'am-	
	ministrazione sanitaria.	

	IV. Con Sentenza-Ordinanza n. 129 del 3 luglio 2023 , questa	
	Sezione giurisdizionale ha dichiarato procedibile il conto giudi-	
	ziale n. 39228, ha disposto la trasmissione degli atti al Magi-	
	strato designato, per l'esame del conto giudiziale e per la com-	
	pilazione della relazione sullo stesso, da depositare nel fascicolo	
	del giudizio entro il 7.10.2023, ed ha fissato, per la discussione	
	del giudizio, l'udienza dell'8.11.2023.	
	V. Con relazione n. 308/2022/2 , il Magistrato designato ha	
	proposto al Collegio la declaratoria di irregolarità della gestione	
	dell'economo e la condanna dell'agente contabile alla restitui-	
	zione di euro 18,90, quale disponibilità non restituita, e di euro	
	328,8, per spese irregolari, per il complessivo importo di euro	
	347,69.	
	In particolare, il Magistrato istruttore ha affermato che il conto	
	in esame presenta una serie di irregolarità formali, posto che il	
	registro di cassa non segue un ordine cronologico di spesa, ri-	
	portando la medesima data per tutti i buoni (11 maggio), ma un	
	ordine di esposizione dettato dal raggruppamento per tipologia	
	di spesa. Inoltre, i buoni di pagamento sono generalmente cor-	
	redati da richiesta di spesa e documento fiscale. Tuttavia, per	
	alcuni buoni non è allegata la richiesta anche se è tracciabile la	
	destinazione o presa in carico per l'azienda di quanto acqui-	
	stato. Con particolare riguardo alle singole spese, secondo il Ma-	
	gistrato designato, non risulta ammissibile a discarico il buono	

dall'amministrazione.

Dalla documentazione versata in atti risulta, infatti, che gli atti della gestione economale per il periodo 1° gennaio – 11 marzo 2015 sono tutti obiettivamente riferibili al sig. Paolo Morabito, che ha, peraltro, svolto le funzioni di economo nel periodo in esame in ragione di una formale investitura.

Inoltre, le argomentazioni difensive dell'economo risultano smentite dalla sentenza-ordinanza n. 129/2023 di questo Collegio, ove si legge, tra l'altro, che "il conto giudiziale in esame, è stato presentato dall'agente contabile all'amministrazione l'11.3.2015, come risulta dalla sua nota del 19 febbraio 2021 indirizzata all'ASP e, per conoscenza, a questa Sezione giurisdizionale, e parificato da quest'ultima in ottemperanza al DFU n. 3/2020, emesso fuori udienza dal Giudice monocratico il 14 gennaio 2020, e n. 49/2021, emesso fuori udienza dal Giudice monocratico il 10 febbraio 2021, ai sensi dell'art. 141 c.g.c., in accoglimento del ricorso per resa di conto proposto dal P.M., il 20 dicembre 2019, nei confronti dell'agente contabile, economo del presidio ospedaliero di Tropea, relativamente agli esercizi finanziari 2015 e 2016.", che "i provvedimenti del Giudice monocratico non sono stati opposti ai sensi dell'art. 142 c.g.c., sicché sul contenuto degli stessi, si è formato il giudicato interno, che comporta l'accertamento definitivo in ordine all'avvenuto deposito del conto giudiziale, il quale, a norma dell'art. 140, terzo comma, c.g.c. "costituisce l'agente contabile dell'amministrazione in giudizio" e, quindi

alla sua procedibilità.” e che “la deliberazione n. 973/2022, depositata l’11 luglio 2022, unitamente alla documentazione richiesta dal Magistrato designato nell’ambito della fase istruttoria conseguente al deposito originario, ad avviso di questo Collegio, non può essere considerato alla stregua di un nuovo conto compilato e parificato d’ufficio dall’amministrazione ma costituisce, viceversa, adempimento istruttorio posto in essere dall’amministrazione, in esecuzione della richiesta formulata dal Magistrato designato, con nota istruttoria prot. n. 1501 del 4.5.2022 e sollecito del 15.6.2022.”.

Ne deriva che il signor Paolo Morabito è legittimato passivo del presente giudizio di conto e deve, pertanto, rispondere in questa sede delle irregolarità segnalate dal Magistrato designato con la relazione, nella qualità riconosciuta di agente contabile economo del presidio ospedaliero di Tropea per il periodo 1° gennaio – 11 marzo 2015.

II. Questo Collegio condivide la contestazione di **irregolarità della gestione con addebito** formulata dal Magistrato nominato istruttore del conto nei confronti dell'agente contabile, per le motivazioni di seguito riportate.

III. Risulta, anzitutto, dalla documentazione in atti che il registro di cassa non segue un ordine cronologico della spesa ma un ordine di esposizione in ragione del raggruppamento per tipologia di spesa e ciò in palese contrasto con il principio di veridicità della gestione contabile, il quale, come è noto, impone la

	Al riguardo, mette conto evidenziare che, come correttamente	
	rilevato dal Magistrato istruttore, non si tratta di spese imputate	
	all'esercizio successivo perché sostenute dopo la chiusura	
	dell'esercizio di riferimento, in ragione della imminenza delle fe-	
	stività natalizie, e, pertanto, le stesse dovevano essere contabi-	
	lizzate e pagate nell'esercizio 2014 e non in quello in esame.	
	V. In considerazione di quanto sopra evidenziato, questo Colle-	
	gio ritiene che debba essere dichiarata l'irregolarità del conto	
	per inosservanza delle procedure di spesa e per inidoneità del	
	conto a rappresentare adeguatamente la gestione.	
	Quanto all'ammanco, l'importo da addebitare al sig. Paolo Mo-	
	rabito ammonta complessivamente alla somma di euro 347,69 .	
	VI. Le spese di giudizio , che si liquidano come da nota segre-	
	tariale a margine, seguono la soccombenza e devono essere ad-	
	debitate all'agente contabile.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Calabria, defi-	
	nitivamente pronunciando relativamente al giudizio di conto in	
	esame,	
	- dichiara irregolare il conto;	
	- condanna l'agente contabile al pagamento di euro 347,69 a	
	favore dell'Azienda sanitaria Provinciale di Vibo Valentia, oltre	
	interessi legali dalla data del pagamento e sino al soddisfo;	
	- condanna l'agente contabile al pagamento delle spese proces-	
	suali che si liquidano come da nota segretariale a margine.	

9